



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S144-00431**

#### **OGGETTO:**

Concessione contributi per la gestione di Comunità di accoglienza per adulti e di interventi di Abitare accompagnato adulti, ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. Approvazione dell'operato della Commissione di valutazione, individuazione dei soggetti assegnatari, concessione dei contributi e approvazione degli schemi definitivi di convenzione. CIG Z203937262, Z4C393727A, Z833937298, ZAF39372B0, Z0C39372E0, ZDC393730D, ZD53937320 e ZCE3937333 (Impegno per Euro 12.042.500,00=).

Con deliberazione n. 1999 del 4 novembre 2022 la Giunta provinciale ha approvato, tra l'altro, il "Bando per la concessione di contributi a copertura delle spese relative alla gestione di Comunità di accoglienza per adulti e di interventi di Abitare accompagnato adulti, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. Periodo 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2027", di seguito Bando.

Con il medesimo provvedimento, la Giunta ha approvato, inoltre, le modalità e i criteri di valutazione dei progetti presentati dai soggetti interessati, nonché lo schema provvisorio di convenzione.

Quanto sopra è stato assunto tenuto conto di quanto indicato nelle "Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali", contenute nell'Allegato A alla deliberazione n. 174 del 7 febbraio 2020. Nello specifico, dall'analisi del contesto e delle caratteristiche delle Comunità residenziali per adulti e dei servizi di Abitare accompagnato per adulti, è emerso che lo strumento più idoneo per il relativo finanziamento è il contributo a copertura delle spese riconosciute ammissibili.

Come previsto dal citato articolo 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, il contributo deve essere concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato. A tale proposito si è ritenuto che i servizi affettenti all'ambito degli adulti in condizioni di fragilità siano da qualificarsi come servizi di natura non economica e pertanto non costituisce aiuto di stato.

Sulla base della previsione dello strumento del contributo ex art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, quale modalità di affidamento e finanziamento per la gestione dei servizi in parola, è stata individuata la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicati al comma 3 del medesimo articolo, e del principio di predeterminazione dei criteri di cui all'art. 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa).

Il Bando sopra citato, è suddiviso in più sezioni e disciplina la concessione ed erogazione di contributi a totale copertura delle spese relative alla gestione sei seguenti servizi di livello provinciale:

Sezione I: **Comunità di accoglienza per adulti** (scheda 2.4 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, di seguito Catalogo), per complessivi 80 posti, gestiti da 4 Soggetti Gestori, presso strutture in propria disponibilità;

Sezione II: Interventi di **Abitare accompagnato per adulti** (scheda 2.1 del Catalogo), suddivisi nelle seguenti sottotipologie:

- a) **Abitare accompagnato ad alta protezione**, per complessivi 105 posti, gestiti da 2 Soggetti Gestori, presso alloggi in propria disponibilità, da impiegare anche in forma di coabitazione;;
- b) **Abitare accompagnato a bassa protezione**, per complessivi 35 posti, gestiti da un unico Soggetto Gestore, presso alloggi in propria disponibilità, da impiegare anche in forma di coabitazione;
- c) **Housing temporaneo**, per complessivi 19 posti, da svolgersi a Trento presso la struttura con sede in via Lavisotto (p.ed. 4913 C.C. Trento) messa in disponibilità dalla Provincia e gestita da un unico Soggetto Gestore, rientrante tra le azioni finanziate dal PNRR missione 5 componente 2 – Linea di attività 1.3.1 Missione 5 componente 2 "*Povertà estrema. Housing temporaneo*".

Nella medesima Sezione II, è previsto inoltre, che il Soggetto Gestore con il maggior numero di posti nell'ambito degli interventi di Abitare accompagnato ad alta protezione, effettua anche un'attività di sportello, con una funzione complementare di sostegno all'autonomia, di orientamento e segretariato sociale per l'accesso ai servizi e alla casa (scheda 6.1 del Catalogo).

Il contributo complessivo da concedere ai soggetti selezionati, stabilito con la deliberazione n. 1999 del 2022, riferito ad un periodo che decorre dal 01 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027 e destinato alla copertura delle spese ammissibili direttamente imputabili al servizio, è pari ad Euro 12.092.500,00=, suddiviso nel modo seguente:

**Comunità di accoglienza per adulti:** contributo massimo annuo pari a Euro 1.888.000,00= per un totale, riferito ad un periodo di 5 anni, pari ad Euro 9.440.000,00=. Per ciascun posto di Comunità è pari a Euro 24.000,00= per Comunità fino a 16 posti, Euro 22.000,00= per ulteriori posti fino a 25, Euro 20.000,00= per i posti oltre i 25;

**Abitare accompagnato ad alta protezione:** contributo massimo annuo pari a Euro 367.500,00= per un totale, riferito ad un periodo di 5 anni, pari ad Euro 1.837.500,00=. Viene riconosciuto un importo massimo annuale pari ad Euro 3.500,00= per ciascuno dei 105 posti previsti;

**Abitare accompagnato a bassa protezione:** contributo massimo annuo pari a Euro 63.000,00= per un totale, riferito ad un periodo di 5 anni, pari ad Euro 315.500,00=. Viene riconosciuto un importo massimo annuale pari ad Euro 1.800,00= per ciascuno dei 35 posti previsti;

**Housing temporaneo:** contributo massimo annuo pari a Euro 70.000,00= per un totale, riferito ad un periodo di 5 anni, pari ad Euro 350.000,00=. Per ciascun dei 15 posti di Housing temporaneo viene riconosciuto un contributo annuo di Euro 3.500,00=, mentre per ciascuno dei 4 posti di Housing temporaneo in dimissione protetta, viene riconosciuto un contributo annuo di Euro 4.375,00=. Relativamente agli anni 2023, 2024 e 2025, l'importo annuo comprende la quota di risorse di gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a valere sull'Avviso 1/2022 PNRR di cui alla linea di investimento 1.3.1 "Povertà estrema. Housing temporaneo" missione 5 componente 2, per un importo pari ad Euro 70.000,00 per ciascuna annualità;

**Attività di sportello:** contributo massimo annuo pari a Euro 30.000,00= per un totale, riferito ad un periodo di 5 anni, pari ad Euro 150.000,00=.

Inoltre, sempre con la medesima deliberazione n. 1999 del 2022, è stata disposta apposita prenotazione sui capitoli 401000-004 e 402051, coerentemente con l'esigibilità della spesa.

Con determinazione della dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 12090 di data 10 novembre 2022, è stata quindi approvata la modulistica necessaria per la presentazione della domanda di contributo è relativa proposta progettuale ed è stato fissato, quale intervallo di tempo per la relativa presentazione, il periodo dal 10 novembre 2022 al 1 dicembre 2022.

Entro il termine stabilito, sono pervenute le seguenti richieste di contributo:

**VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS**, con sede legale a Trento, Via delle Laste n. 22, per la gestione di una Comunità di accoglienza per adulti, situata a Trento, con n. 30 posti;

**CONVENTO DI S. ANTONIO DEI PADRI FRANCESCANI**, con sede legale a Cles, Via A. Diaz n. 3, per la gestione di una Comunità di accoglienza per adulti, situata a Trento, con n. 23 posti;

**FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE**, con sede a Trento, Piazza Fiera n. 2, per la gestione di una Comunità di accoglienza per adulti situata a Trento, con n. 16 posti, nonché per interventi di Abitare accompagnato adulti ad alta protezione, per un numero complessivo di posti pari a n. 11;

**ASSOCIAZIONE FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI ODV**, con sede legale a Trento, Via Verruca n. 1, per la gestione di una Comunità di accoglienza per adulti situata a Trento, con n. 20 posti;

**PUNTO D'APPRODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**, con sede legale a Rovereto, via Balbusa Grande n. 48, per la gestione di una Comunità di accoglienza per adulti situata a Rovereto, con n. 15 posti, nonché per interventi di Abitare accompagnato adulti ad alta protezione, per un numero complessivo di posti pari a n. 3;

**ASSOCIAZIONE TRENTINA ACCOGLIENZA STRANIERI ONLUS**, con sede legale a

Trento, Via Renato Lunelli n. 4, per la gestione di interventi di Abitare accompagnato adulti ad alta protezione, per un numero complessivo di posti pari a n. 95;

**ASSOCIAZIONE FAMIGLIE di “PROGETTO UOMO”**, con sede legale a Trento, Corso 3 Novembre n. 132, per la gestione di interventi di Abitare accompagnato adulti ad alta protezione, per un numero complessivo di posti pari a n. 6;

**ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO ONLUS**, con sede legale a Trento, Via delle Laste n. 22, per la gestione di interventi di Abitare accompagnato adulti ad alta protezione, per un numero complessivo di posti pari a n. 12;

**FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA ETS**, con sede legale a Rovereto, Via Saibanti n. 6, per la gestione di interventi di Abitare accompagnato adulti, per un numero complessivo di posti pari a n. 45.

Dalla lettura combinata dei commi 1 e 2 dell'art. 2 del Bando, peraltro, la domanda presentata da Associazione Famiglie Tossicodipendenti O.d.V. non risulta ammissibile a contributo, in quanto non è raggiunta la capienza minima prevista dall'art. 2, comma 4 del Bando. L'Associazione ha infatti previsto due alloggi con 6 posti, un alloggio con 5 posti e un alloggio con 3 posti. E' però possibile ricomprendere quali eventuali alloggi annessi alla Comunità di accoglienza, esclusivamente quelli con capienza massima di 4 posti letto, ai fini della determinazione della ricettività complessiva. Quindi può quindi essere considerato pertinente esclusivamente l'alloggio con n. 3 posti. Anche considerando l'alloggio di dimensioni maggiori quale Comunità pari a 6 posti, la capienza complessiva non raggiunge il minimo di 16 posti previsto dall'art. 2, comma 1 del Bando.

In data 1 dicembre 2022, il CONVENTO DI S. ANTONIO DEI PADRI FRANCESCANI, con apposita pec, ha comunicato che il numero di posti presso la propria struttura è 16 e non 23, come erroneamente indicato nella propria richiesta di contributo. Con la medesima pec, ha inoltre sostituito la proposta progettuale, in quanto quella inviata in allegato alla richiesta era incompleta. Poiché tale comunicazione è pervenuta entro i termini, si ritiene di accogliere la correzione del numero di posti e la sostituzione della proposta progettuale.

Successivamente, con nota di data 9 dicembre 2022, integrativa della propria domanda, la FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA ETS ha specificato che il servizio per il quale è richiesto il contributo si riferisce alla bassa protezione. Si ritiene di prendere atto di quanto comunicato dalla Fondazione medesima.

Inoltre, con nota di data 12 dicembre 2022, il PUNTO D'APPRODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ha comunicato che la propria Comunità di accoglienza ha 18 posti, anziché 15 come erroneamente indicato in domanda, perché i 3 posti di Abitare accompagnato adulti citati in domanda, sono annessi alla Comunità e quindi sono da configurare come posti di Comunità, come previsto dall'art. 2, comma 2, del Bando. Si ritiene di accogliere la rettifica della Cooperativa, in quanto più in linea con il Bando.

Con determinazione n. 13555 di data 9 dicembre 2022 della medesima dirigente è stata poi nominata la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute.

Tale Commissione si è riunita in data 13, 14 e 15 dicembre 2022, ha valutato le proposte progettuali pervenute, attribuendo alle stesse i seguenti punteggi, come da verbali di data 15 dicembre 2022:

tipologia di intervento “Comunità di accoglienza per adulti”

- PUNTO D'APPRODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS: 97,50 punti su 100;
- FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE: 94,80 punti su 100;

- VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS: 88,60 punti su 100;
- CONVENTO DI S. ANTONIO DEI PADRI FRANCESCANI: 85,50 punti su 100;

tipologia di intervento "Abitare accompagnato ad alta protezione"

- ASSOCIAZIONE TRENTINA ACCOGLIENZA STRANIERI ONLUS: 97,80 punti su 100;
- FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE: 95,40 punti su 100;
- ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO ONLUS: 92,50 punti su 100;
- ASSOCIAZIONE FAMIGLIE di "PROGETTO UOMO": 61,30 punti su 100;

tipologia di intervento "Abitare accompagnato a bassa protezione"

- FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA ETS: 88,90 punti su 100;

tipologia di intervento "Housing temporaneo"

- FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE: 96 punti su 100;

Come riportato nel verbale del 15 dicembre 2022, dalla domanda di contributo presentata dall'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE di "PROGETTO UOMO", si rileva che la stessa non possiede il requisito dell'esperienza di almeno 3 anni, anche non continuativa, entro i 10 anni precedenti la pubblicazione del Bando, nella gestione, in favore di persone adulte, di servizi residenziali di accoglienza o di abitare accompagnato, come previsto all'art. 14, comma 1, lettera c), del Bando. Infatti, l'unica esperienza che può essere considerata è quella relativa alla gestione del progetto "LA SOSTA", appartamento ad alta protezione, che però ha una durata di due anni. Pertanto, tale domanda di contributo non può essere ammessa a contributo.

Si rende ora necessario provvedere all'approvazione delle seguenti graduatorie, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, nonché alla conseguente individuazione dei soggetti assegnatari dei contributi, con la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa e l'assunzione del corrispondente impegno di spesa.

tipologia di intervento "Comunità di accoglienza per adulti"

- pos. 1 - PUNTO D'APPRODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS: posti finanziati n. 18 - contributo annuale da concedere pari a Euro 428.000,00= - contributo complessivo pari a Euro 2.140.000,00=;
- pos. 2 - FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE: posti finanziati n. 16 - contributo annuale da concedere pari a Euro 384.000,00= - contributo complessivo pari a Euro 1.920.000,00=;
- pos. 3 - VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS: posti finanziati n. 30 - contributo annuale da concedere pari a Euro 682.000,00= - contributo complessivo pari a Euro 3.410.000,00=;
- pos. 4 - CONVENTO DI S. ANTONIO DEI PADRI FRANCESCANI: posti finanziati n. 16 - contributo annuale da concedere pari a Euro 384.000,00= - contributo complessivo pari a Euro 1.920.000,00=;

tipologia di intervento "Abitare accompagnato ad alta protezione"

- pos. 1 - ASSOCIAZIONE TRENTINA ACCOGLIENZA STRANIERI ONLUS: posti finanziati n. 95 - contributo annuale da concedere pari a Euro 332.500,00= - contributo complessivo pari a Euro 1.662.500,00=; si aggiunge anche il contributo annuale di Euro 30.000,00= e complessivo di euro 150.000,00= per l'attività di sportello ;
- pos. 2 - FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE: posti finanziati n. 10 - contributo annuale da concedere pari a Euro 35.000,00= - contributo complessivo pari a Euro 175.000,00=;
- pos. 3 - ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO ONLUS;

tipologia di intervento “Abitare accompagnato a bassa protezione”

pos. 1 - FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA ETS: posti finanziati n. 35 - contributo annuale da concedere pari a Euro 63.000,00= - contributo complessivo pari a Euro 315.000,00=;

tipologia di intervento “Housing temporaneo”

pos. 1 - FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE: posti finanziati n. 15 di housing temporaneo e n. 4 di housing temporaneo in dimissione protetta - contributo annuale da concedere pari a Euro 70.000,00= - contributo complessivo pari a Euro 350.000,00=;

Relativamente ai posti di abitare accompagnato ad alta protezione, finanziati a favore di FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE e ai posti di abitare accompagnato a bassa protezione, finanziati a favore di FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA ETS, sono meno di quelli richiesti dalle rispettive Organizzazioni, in quanto i posti riconosciuti soddisfano il fabbisogno fissato all'art. 8 del Bando. Infatti, poiché FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE si colloca alla posizione 2 della graduatoria, residuano 10 posti (105 posti previsti dal Bando, meno i 95 posti finanziati al soggetto in posizione 1), mentre per FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA ETS i posti previsti dal Bando sono al massimo 35, mentre la stessa ne ha chiesti 45.

L'art. 8 del Bando prevede che i soggetti che otterranno il punteggio più alto, dovranno fornire, entro dieci giorni dalla richiesta della Provincia, la prova del possesso dei requisiti richiesti.

Si ritiene peraltro di non richiedere tale prova, in quanto l'esperienza dichiarata dalle sei Organizzazioni finanziate è stata in gran parte svolta per la Provincia Autonoma di Trento e quindi verificata d'ufficio da parte del Servizio Politiche Sociali.

Per quanto riguarda l'attività Sportello, tenuto conto di quanto previsto all'art. 13, comma 2, del Bando, la stessa verrà realizzata da ASSOCIAZIONE TRENTINA ACCOGLIENZA STRANIERI ONLUS, quale soggetto con il maggior numero di posti da gestire nella tipologia di intervento “Abitare accompagnato ad alta protezione”.

Inoltre è necessario approvare gli schemi definitivi di convenzione con PUNTO D'APPRODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS, CONVENTO DI S. ANTONIO DEI PADRI FRANCESCANI, ASSOCIAZIONE TRENTINA ACCOGLIENZA STRANIERI ONLUS e FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA ETS quali soggetti assegnatari del contributo, integrati, rispetto a quello approvato con la deliberazione n. 1999 del 2022, con i contenuti della proposta progettuale presentata dal soggetto assegnatario. Tali schemi sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4, Allegato 5, Allegato 6, Allegato 7 e Allegato 8). Si evidenzia a tal fine che la Giunta provinciale ha demandato alla dirigente della Struttura provinciale competente in materia di Politiche sociali la stipula delle suddette convenzioni.

Si rende infine necessario procedere all'accertamento dell'entrata vincolata per Euro 210.000,00= sul capitolo 319980 “PNRR-M5C2-1.3.1. POVERTÀ ESTREMA - HOUSING FIRST”.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- visti gli atti citati in premessa,
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e, in particolare, l'art. 36 bis;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;



- visto l'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- visto il primo stralcio del programma sociale provinciale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 del 29 luglio 2019;
- visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4/2, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- vista la legge provinciale n. 7 di data 14 settembre 1979;
- visto l'art. 10 del Regolamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n.6-78/Leg. recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- considerato che i soggetti assegnatari del contributo non rientrano nell'ambito di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (articoli 1 e 2) e delle relative disposizioni attuative di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 da ultimo modificato dal D.lgs 15 novembre 2012, n. 218, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, in quanto l'attività finanziata non ha carattere imprenditoriale;
- considerato che l'intervento di cui al presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Registro nazionale degli aiuti di Stato in quanto non si configura quale "aiuto di Stato" ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), secondo la nozione di aiuto di Stato contenuta nella specifica Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01), in particolare perché l'intervento finanziato si qualifica come non economico, (v. Allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1999 del 4 novembre 2022);
- visto che FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE risulta in possesso dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO definitivo – come da determinazione n. 6879 del 29 giugno 2022, per le aggregazioni funzionali età adulta residenziale e semiresidenziale;
- visto che VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS risulta in possesso dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO definitivo – come da determinazione n. 6602 del 22 giugno 2022, per le aggregazioni funzionali età adulta residenziale e semiresidenziale;
- visto che ASSOCIAZIONE TRENINA ACCOGLIENZA STRANIERI ONLUS risulta in possesso dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO definitivo – come da determinazione n. 3296 del 4 aprile 2022, per le aggregazioni funzionali età adulta residenziale, semiresidenziale, domiciliare e di contesto ed età evolutiva e genitorialità residenziale ;
- visto che PUNTO D'APPRODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS risulta in possesso dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO definitivo – come da determinazione n. 6364 del 17 settembre 2021, per le aggregazioni funzionali età adulta residenziale, età evolutiva e genitorialità residenziale e per la tipologia di servizio interventi di accompagnamento al lavoro;
- visto che CONVENTO DI S. ANTONIO DEI PADRI FRANCESCANI, risulta in possesso dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO definitivo – come da determinazione n. 5693 del 31 maggio 2022, per le aggregazioni funzionali età adulta residenziale e semiresidenziale ;
- visto che FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA ETS risulta in possesso dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO definitivo – come da determinazione n. 3440 del 7 aprile 2022, per le aggregazioni funzionali età evolutiva e genitorialità residenziale, semiresidenziale e domiciliare e di contesto ed età adulta residenziale;
- dato atto che FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS, ASSOCIAZIONE TRENINA ACCOGLIENZA STRANIERI ONLUS, PUNTO D'APPRODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, CONVENTO DI S. ANTONIO DEI PADRI FRANCESCANI e FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA ETS, risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, applicato per analogia e in quanto compatibile;
- evidenziato che, in attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 in materia di amministrazione aperta, la Struttura competente ad adottare il provvedimento è il Servizio politiche sociali, il responsabile del procedimento

amministrativo è la dott.ssa Federica Sartori, e l'individuazione dei beneficiari è avvenuta nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1999 del 2022;  
- dato altresì atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali della provincia e dell'art. 44 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022 – 2024 della Provincia autonoma di Trento, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 693 di data 22 aprile 2022, in capo alla dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

## D E T E R M I N A

1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa e tenuto conto delle risultanze della Commissione istituita con determinazione della dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 13555 di data 9 dicembre 2022, la graduatoria, di seguito riportata, delle domande di contributo a copertura delle spese ammissibili relative alla gestione di Comunità di accoglienza per adulti e di interventi di Abitare accompagnato adulti, suddivise nelle seguenti tipologie, ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007, di cui al Bando approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1999 del 4 novembre 2022:

tipologia di intervento “Comunità di accoglienza per adulti”

pos. 1 - PUNTO D'APPRODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS: posti finanziati n. 18;

pos. 2 - FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE: posti finanziati n. 16;

pos. 3 - VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS: posti finanziati n. 30;

pos. 4 - CONVENTO DI S. ANTONIO DEI PADRI FRANCESCANI: posti finanziati n. 16;

tipologia di intervento “Abitare accompagnato ad alta protezione”

pos. 1 - ASSOCIAZIONE TRENTINA ACCOGLIENZA STRANIERI ONLUS: posti finanziati n. 95;

pos. 2 - FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE: posti finanziati n. 10;

pos. 3 - ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO ONLUS: posti finanziati 0;

tipologia di intervento “Abitare accompagnato a bassa protezione”

pos. 1 - FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA ETS: posti finanziati n. 35;

tipologia di intervento “Housing temporaneo”

pos. 1 - FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE: posti finanziati n. 15 di housing temporaneo e n. 4 di housing temporaneo in dimissione protetta;

2) di concedere alle Organizzazioni di cui al precedente punto 1), quali soggetti assegnatari, il contributo complessivo pari ad Euro 12.042.500,00= per la gestione delle seguenti tipologie di intervento:

- Comunità di accoglienza per adulti: contributo complessivo di Euro 2.140.000,00= (contributo annuo pari a Euro 428.000,00= per 5 anni), a favore di PUNTO D'APPRODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede a Rovereto, Via Valbusa Grande n. 48, codice fiscale 01447890227 – CIG Z203937262;

- Comunità di accoglienza per adulti: contributo complessivo di Euro 1.920.000,00= (contributo annuo pari a Euro 384.000,00= per 5 anni), a favore di FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, con sede a Trento, Piazza Fiera n. 2, codice fiscale 00137280228 – CIG Z4C393727A;



- Comunità di accoglienza per adulti: contributo complessivo di Euro 3.410.000,00= (contributo annuo pari a Euro 682.000,00= per 5 anni) a favore di VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS, con sede a Trento, Via delle Laste n. 22, codice fiscale 00414590224 – CIG Z833937298;
  - Comunità di accoglienza per adulti: contributo complessivo di Euro 1.920.000,00= (contributo annuo pari a Euro 384.000,00= per 5 anni) a favore di CONVENTO DI S. ANTONIO DEI PADRI FRANCESCANI, con sede a Cles (TN), Via A. Diaz n. 3, codice fiscale 83002750228 – CIG ZAF39372B0;
  - Abitare accompagnato ad alta protezione e attività di sportello: contributo complessivo di Euro 1.812.500,00= (contributo annuo pari a Euro 362.500,00= per 5 anni), a favore di ASSOCIAZIONE TRENINA ACCOGLIENZA STRANIERI ONLUS, con sede a Trento, Via renato Lunelli n. 4, codice fiscale 01280230226 – CIG Z0C39372E0;
  - Abitare accompagnato ad alta protezione: contributo complessivo di Euro 175.000,00= (contributo annuo pari a Euro 35.000,00= per 5 anni), a favore di FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, con sede a Trento, Piazza Fiera n. 2, codice fiscale 00137280228 – CIG ZDC393730D;
  - Abitare accompagnato a bassa protezione: contributo complessivo di Euro 315.000,00= (contributo annuo pari a Euro 63.000,00= per 5 anni), a favore di FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA ETS, con sede a Rovereto, Via Saibanti n. 6, codice fiscale 85006870225 – CIG ZD53937320;
  - Housing temporaneo: contributo complessivo di Euro 350.000,00= (contributo annuo pari a Euro 70.000,00= per 5 anni), a favore di FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, con sede a Trento, Piazza Fiera n. 2, codice fiscale 00137280228 – CIG ZCE3937333;
- 3) di fare obbligo a PUNTO D'APPRODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS , FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS, CONVENTO DI S. ANTONIO DEI PADRI FRANCESCANI, ASSOCIAZIONE TRENINA ACCOGLIENZA STRANIERI ONLUS e FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA ETS di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta dell'accordo, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 4) di dare atto che le modalità di erogazione del contributo sono specificatamente dettagliate all'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del Bando;
- 5) di approvare i seguenti schemi definitivi di convenzione per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Allegato 1 – Schema convenzione con PUNTO D'APPRODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (codice fiscale 01447890227), per la gestione di una Comunità di accoglienza per adulti;
  - Allegato 2 – Schema convenzione con FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE (codice fiscale 00137280228), per la gestione di una Comunità di accoglienza per adulti;
  - Allegato 3 – Schema convenzione con VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS (codice fiscale 00414590224), per la gestione di una Comunità di accoglienza per adulti;
  - Allegato 4 – Schema convenzione con CONVENTO DI S. ANTONIO DEI PADRI FRANCESCANI (codice fiscale 83002750228), per la gestione di una Comunità di accoglienza per adulti;

- Allegato 5 – Schema convenzione con ASSOCIAZIONE TRENINA ACCOGLIENZA STRANIERI ONLUS (codice fiscale 96006130221), per la gestione di interventi di Abitare accompagnato ad alta protezione;
  - Allegato 6 – Schema convenzione con FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE (codice fiscale 00137280228), per la gestione di interventi di Abitare accompagnato ad alta protezione;
  - Allegato 7 – Schema convenzione con FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA ETS (codice fiscale 85006870225), per la gestione di interventi di Abitare accompagnato a bassa protezione;
  - Allegato 8 – Schema convenzione con FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE (codice fiscale 00137280228), per la gestione di interventi di Housing temporaneo;
- 6) di dare atto che le convenzioni di cui al punto 3) hanno durata con decorrenza dal 1 gennaio 2023 e terminano il 31 dicembre 2027;
- 7) di autorizzare l'avvio del servizio a decorrere dal 1 gennaio 2023, nelle more della sottoscrizione delle suddette convenzioni;
- 8) di dare atto che il procedimento amministrativo termina con la data del presente provvedimento;
- 9) di dare atto che gli interventi di cui al presente provvedimento non sono soggetti alle disposizioni relative al Registro nazionale degli aiuti di Stato in quanto non si configura quale “aiuto di Stato” ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), secondo la nozione di aiuto di Stato contenuta nella specifica Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01), in particolare trattandosi di servizio di natura non economica e per le motivazioni espresse nell’Allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1999 del 4 novembre 2022;
- 10) di accertare ed imputare nel modo seguente, ai sensi dell’art. 53 e dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, la somma complessiva di Euro 210.000,00=, relativa a al finanziamento previsto a favore della Provincia di Trento nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sull’Avviso 1/2022 PNRR - Linea di investimento 1.3.1 missione 5 componente 2, di cui al Decreto di riparto n. 98 di data 5 maggio 2022 della Direzione Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali:
- Euro 70.000,00= sul capitolo 319980 dell’esercizio finanziario 2023;
  - Euro 70.000,00= sul capitolo 319980 dell’esercizio finanziario 2024;
  - Euro 70.000,00= sul capitolo 319980 dell’esercizio finanziario 2025;
- 11) di far fronte alla spesa complessiva di Euro 12.042.500,00=, prevista dal presente provvedimento e relativa alla prenotazione n. 2020572, posizioni dal 1 al 9, di cui alla deliberazione della giunta provinciale n. 1999 di data 4 novembre 2022, impegnando la stessa nel seguente modo, tenuto conto dell’esigibilità della spesa:
- Euro 1.987.725,00= sul capitolo 401000-004 dell’esercizio finanziario 2023;
  - Euro 70.000,00= sul capitolo 402047 dell’esercizio finanziario 2023;
  - Euro 2.338.500,00= sul capitolo 401000-004 dell’esercizio finanziario 2024;
  - Euro 70.000,00= sul capitolo 402047 dell’esercizio finanziario 2024;
  - Euro 2.338.500,00= sul capitolo 401000-004 dell’esercizio finanziario 2025;
  - Euro 70.000,00= sul capitolo 402047 dell’esercizio finanziario 2025;
  - Euro 2.408.500,00= sul capitolo 401000-004 dell’esercizio finanziario 2026;
  - Euro 2.408.500,00= sul capitolo 401000-004 dell’esercizio finanziario 2027;

- Euro 350.775,00= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2028;
- 12) di dare atto che per le risorse impegnate al capitolo 402047 degli esercizi 2023, 2024 e 2025, complessivamente pari ad Euro 210.000,00=, corrisponde al finanziamento a valere sul PNRR per il progetto relativo alla linea di sub-investimento 1.3.2 missione 5 componente 2 - Povertà estrema – Housing first, il Codice Unico Progetto (CUP) è C44H22000080006;
- 13) di dare atto che la tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, finanziata con risorse provinciali, non necessita di acquisizione del codice unico di progetto (CUP), in quanto si tratta di attività socio-assistenziali;
- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato schema di convenzione sul sito internet istituzionale della Provincia e sul sito <https://trentinosociale.provincia.tn.it> nonché di dare pubblicità con le modalità più idonee;
- 15) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

## **Elenco degli allegati parte integrante**

- 001 Allegato 1 - Schema convenzione con PUNTO DI APPRODO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
- 002 Allegato 2 - Schema convenzione con FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE
- 003 Allegato 3 - Schema convenzione con VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE ONLUS
- 004 Allegato 4 - Schema convenzione con CONVENTO DI S. ANTONIO DEI PADRI FRANCESCANI
- 005 Allegato 5 - Schema convenzione con ASSOCIAZIONE TRENTINA ACCOGLIENZA STRANIERI ONLUS
- 006 Allegato 6 - Schema convenzione con FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE
- 007 Allegato 7 - Schema convenzione con FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA ETS
- 008 Allegato 8 - Schema convenzione con FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE

**LA DIRIGENTE**

**Federica Sartori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

## **Allegato 1**

# **CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UNA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA PER ADULTI**

TRA

Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

PUNTO D'APPRODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in Rovereto, Via Valbusa Grande n. 48 – C.F. e P. IVA 01447890227, rappresentata da LUISA SARTORI, nata a Rovereto (TN) il 13 dicembre 1963, in qualità di legale rappresentante del PUNTO D'APPRODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, di seguito indicato come Soggetto Gestore.

In conformità della determinazione n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

si stipula la seguente

## **CONVENZIONE**

### **Art. 1**

#### ***Oggetto e finalità del progetto***

1. La Comunità di accoglienza per adulti (scheda 2.4 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, di seguito Catalogo), è un servizio residenziale a carattere temporaneo, finalizzato all'acquisizione, da parte dell'utenza, dell'autonomia personale e a un graduale inserimento/reinserimento sociale e lavorativo, in una logica di inclusione, con il coinvolgimento della comunità locale (famiglia, risorse e servizi del territorio).
2. La vita comunitaria è improntata a modalità di collaborazione nella gestione dell'organizzazione delle attività quotidiane e al coinvolgimento nelle attività di relazione con le altre persone accolte.
3. Per ogni utente è definito un progetto di accoglienza individualizzato, finalizzato a promuovere le capacità di vita autonoma. L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, anche tramite il coinvolgimento dei volontari.
4. L'accesso al servizio avviene su invio del servizio sociale territoriale. La durata dell'accoglienza non supera, di norma, i 24 mesi, fatta salva la possibilità di deroga in

considerazione di specifiche esigenze, tenuto conto di quanto previsto nel progetto individualizzato.

5. La durata del progetto di accoglienza viene rivalutata almeno ogni mesi.

3. La Comunità di accoglienza per adulti oggetto di questa Convenzione, è sita in Rovereto, Via delle Valbusa Grande n. 48, come pure i i due alloggi collegati.

## **Art. 2**

### ***Durata***

1. La durata della presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.

## **Art. 3**

### ***Destinatari***

1. La Comunità di accoglienza per adulti è un servizio rivolto a persone adulte, di età compresa tra 18 e 64 anni, in situazione di vulnerabilità sociale e/o di emarginazione sociale, che necessitano il recupero /potenziamento delle proprie capacità di vita autonoma.

2. In alcuni casi, in particolare per situazioni di emergenza, il servizio può ospitare persone di altre fasce di età, dandone comunicazione motivata alla Provincia.

3. Per situazioni di particolare gravità potranno essere inserite persone provenienti da fuori Provincia, purché vi sia disponibilità di posti e nessuna lista d'attesa da almeno 30 giorni. Resta ferma la possibilità di svolgere accoglienza in forma privatistica con personale e spazi aggiuntivi eventualmente presenti.

## **Art. 4**

### ***Numero di posti***

1. La Comunità di accoglienza per adulti oggetto di questa Convenzione ha la capienza complessiva di 18 posti letto, compresi i 3 posti negli alloggi collegati.

## **Art. 5**

### ***Obblighi in capo al Soggetto Gestore***

1. In riferimento alla gestione dell'accoglienza nella Comunità, oggetto di questa Convenzione, il Soggetto Gestore assolve gli obblighi previsti agli artt. da 2 a 7 e 23 del Bando.

2. Il Soggetto Gestore si impegna altresì a realizzare quanto descritto nella proposta progettuale per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa - che costituisce parte integrante di questa Convenzione - in quanto compatibile con la stessa e senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori finanziamenti non previsti dal Bando.



## **Art. 6**

### ***Trattamento e requisiti del personale***

1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Il Soggetto Gestore assicura:
  - a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
  - b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
  - c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

## **Art. 7**

### ***Obblighi di pubblicazione***

1. Il Soggetto Gestore pubblica:
  - a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
  - b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

## **Art. 8**

### ***Sicurezza***

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 o altre epidemie.

#### **Art. 9**

##### ***Trattamento dei dati personali***

1. Il Soggetto Gestore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'utenza, assicura il pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003.

#### **Art. 10**

##### ***Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale***

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, 3-78/Leg e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

#### **Art. 11**

##### ***Importo massimo e modalità di erogazione del contributo***

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 428.000,00=.

2. Il totale complessivo del contributo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione è pari ad un massimo di Euro 2.140.000,00=.

3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo e alla rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 25 e 26 del Bando.

#### **Art. 12**

##### ***Vicende soggettive del Soggetto Gestore***

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

#### **Art. 13**

##### ***Cause di risoluzione, recesso e rinuncia***

1. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia, nei casi previsti dall'art. 28, comma 1, del Bando o su iniziativa del Soggetto Gestore in caso di rinuncia al contributo.

#### **Art. 14**

##### ***Monitoraggio del Progetto e revisione della convenzione***

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto dell'andamento dei servizi, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del Servizio in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

#### **Art. 15**

##### ***Vigilanza***

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

#### **Art. 16**

##### ***Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari***

1. Il Soggetto Gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice è CIG Z203937262.

#### **Art. 17**

##### ***Disposizioni finali***

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

La Dirigente del Servizio politiche Sociali  
dott.ssa Federica Sartori

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

La rappresentante legale della Cooperativa  
signora LUISA SARTORI

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

## Allegato 2

# CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UNA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA PER ADULTI

TRA

Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, con sede legale in Trento, Piazza Fiera n. 2 – C.F. 00137280228, rappresentata da CRISTIANO BETTEGA, nato a Transacqua (TN) il 26 marzo 1967, in qualità di legale rappresentante della FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, di seguito indicata come Soggetto Gestore.

In conformità della determinazione n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

si stipula la seguente

## CONVENZIONE

### Art. 1

#### ***Oggetto e finalità del progetto***

1. La Comunità di accoglienza per adulti (scheda 2.4 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, di seguito Catalogo), è un servizio residenziale a carattere temporaneo, finalizzato all'acquisizione, da parte dell'utenza, dell'autonomia personale e a un graduale inserimento/reinserimento sociale e lavorativo, in una logica di inclusione, con il coinvolgimento della comunità locale (famiglia, risorse e servizi del territorio).
2. La vita comunitaria è improntata a modalità di collaborazione nella gestione dell'organizzazione delle attività quotidiane e al coinvolgimento nelle attività di relazione con le altre persone accolte.
3. Per ogni utente è definito un progetto di accoglienza individualizzato, finalizzato a promuovere le capacità di vita autonoma. L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, anche tramite il coinvolgimento dei volontari.
4. L'accesso al servizio avviene su invio del servizio sociale territoriale. La durata dell'accoglienza non supera, di norma, i 24 mesi, fatta salva la possibilità di deroga in considerazione di specifiche esigenze, tenuto conto di quanto previsto nel progetto individualizzato.

5. La durata del progetto di accoglienza viene rivalutata almeno ogni mesi.

3. La Comunità di accoglienza per adulti oggetto di questa Convenzione, denominata “Il Sentiero” è sita in Trento, Via Saluga n. 3B.

## **Art. 2**

### ***Durata***

1. La durata della presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.

## **Art. 3**

### ***Destinatari***

1. La Comunità di accoglienza per adulti è un servizio rivolto a persone adulte, di età compresa tra 18 e 64 anni, in situazione di vulnerabilità sociale e/o di emarginazione sociale, che necessitano il recupero /potenziamento delle proprie capacità di vita autonoma.

2. In alcuni casi, in particolare per situazioni di emergenza, il servizio può ospitare persone di altre fasce di età, dandone comunicazione motivata alla Provincia.

3. Per situazioni di particolare gravità potranno essere inserite persone provenienti da fuori Provincia, purché vi sia disponibilità di posti e nessuna lista d’attesa da almeno 30 giorni. Resta ferma la possibilità di svolgere accoglienza in forma privatistica con personale e spazi aggiuntivi eventualmente presenti.

## **Art. 4**

### ***Numero di posti***

1. La Comunità di accoglienza per adulti oggetto di questa Convenzione ha la capienza di 16 posti letto.

## **Art. 5**

### ***Obblighi in capo al Soggetto Gestore***

1. In riferimento alla gestione dell’accoglienza nella Comunità, oggetto di questa Convenzione, il Soggetto Gestore assolve gli obblighi previsti agli artt. da 2 a 7 e 23 del Bando.

2. Il Soggetto Gestore si impegna altresì a realizzare quanto descritto nella proposta progettuale per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa - che costituisce parte integrante di questa Convenzione - in quanto compatibile con la stessa e senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori finanziamenti non previsti dal Bando.

## **Art. 6**

### ***Trattamento e requisiti del personale***



1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Il Soggetto Gestore assicura:
  - a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
  - b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
  - c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

#### **Art. 7**

#### **Obblighi di pubblicazione**

1. Il Soggetto Gestore pubblica:
  - a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
  - b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

#### **Art. 8**

#### **Sicurezza**

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 o altre epidemie.

## **Art. 9**

### ***Trattamento dei dati personali***

1. Il Soggetto Gestore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'utenza, assicura il pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003.

## **Art. 10**

### ***Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale***

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, 3-78/Leg e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

## **Art. 11**

### ***Importo massimo e modalità di erogazione del contributo***

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 384.000,00=.

2. Il totale complessivo del contributo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione è pari ad un massimo di Euro 1.920.000,00=.

3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo e alla rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 25 e 26 del Bando.

## **Art. 12**

### ***Vicende soggettive del Soggetto Gestore***

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

## **Art. 13**

### ***Cause di risoluzione, recesso e rinuncia***

1. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia, nei casi previsti dall'art. 28, comma 1, del Bando o su iniziativa del Soggetto Gestore in caso di rinuncia al contributo.

#### **Art. 14**

##### ***Monitoraggio del Progetto e revisione della convenzione***

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto dell'andamento dei servizi, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del Servizio in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.
3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

#### **Art. 15**

##### ***Vigilanza***

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

#### **Art. 16**

##### ***Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari***

1. Il Soggetto Gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG è Z4C393727A.

#### **Art. 17**

##### ***Disposizioni finali***

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.

2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

La Dirigente del Servizio politiche Sociali  
dott.ssa Federica Sartori

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

Il rappresentante legale della Fondazione  
sig. Cristiano Bettega

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

## **Allegato 3**

# **CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UNA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA PER ADULTI**

TRA

Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE ONLUS, con sede legale in Trento, Via delle Laste n. 22 – C.F. 00414590224, rappresentata da GIUSEPPINA GOTTARDI, nata a Rovereto (TN) il 4 novembre 1948, in qualità di legale rappresentante di VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE ONLUS, di seguito indicata come Soggetto Gestore.

In conformità della determinazione n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

si stipula la seguente

## **CONVENZIONE**

### **Art. 1**

#### ***Oggetto e finalità del progetto***

1. La Comunità di accoglienza per adulti (scheda 2.4 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, di seguito Catalogo), è un servizio residenziale a carattere temporaneo, finalizzato all'acquisizione, da parte dell'utenza, dell'autonomia personale e a un graduale inserimento/reinserimento sociale e lavorativo, in una logica di inclusione, con il coinvolgimento della comunità locale (famiglia, risorse e servizi del territorio).
2. La vita comunitaria è improntata a modalità di collaborazione nella gestione dell'organizzazione delle attività quotidiane e al coinvolgimento nelle attività di relazione con le altre persone accolte.
3. Per ogni utente è definito un progetto di accoglienza individualizzato, finalizzato a promuovere le capacità di vita autonoma. L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, anche tramite il coinvolgimento dei volontari.
4. L'accesso al servizio avviene su invio del servizio sociale territoriale. La durata dell'accoglienza non supera, di norma, i 24 mesi, fatta salva la possibilità di deroga in

considerazione di specifiche esigenze, tenuto conto di quanto previsto nel progetto individualizzato.

5. La durata del progetto di accoglienza viene rivalutata almeno ogni mesi.

3. La Comunità di accoglienza per adulti oggetto di questa Convenzione, è sita in Trento, Via delle Laste n. 22, mentre i due alloggi collegati sono a Trento, rispettivamente in Via Milano n. 114/4 e in Via per Campel n. 13.

## **Art. 2**

### ***Durata***

1. La durata della presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.

## **Art. 3**

### ***Destinatari***

1. La Comunità di accoglienza per adulti è un servizio rivolto a persone adulte, di età compresa tra 18 e 64 anni, in situazione di vulnerabilità sociale e/o di emarginazione sociale, che necessitano il recupero /potenziamento delle proprie capacità di vita autonoma.

2. In alcuni casi, in particolare per situazioni di emergenza, il servizio può ospitare persone di altre fasce di età, dandone comunicazione motivata alla Provincia.

3. Per situazioni di particolare gravità potranno essere inserite persone provenienti da fuori Provincia, purché vi sia disponibilità di posti e nessuna lista d'attesa da almeno 30 giorni. Resta ferma la possibilità di svolgere accoglienza in forma privatistica con personale e spazi aggiuntivi eventualmente presenti.

## **Art. 4**

### ***Numero di posti***

1. La Comunità di accoglienza per adulti oggetto di questa Convenzione ha la capienza complessiva di 30 posti letto, compresi i posti negli alloggi collegati.

## **Art. 5**

### ***Obblighi in capo al Soggetto Gestore***

1. In riferimento alla gestione dell'accoglienza nella Comunità, oggetto di questa Convenzione, il Soggetto Gestore assolve gli obblighi previsti agli artt. da 2 a 7 e 23 del Bando.

2. Il Soggetto Gestore si impegna altresì a realizzare quanto descritto nella proposta progettuale per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa - che costituisce parte integrante di questa Convenzione - in quanto compatibile con la stessa e senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori finanziamenti non previsti dal Bando.



## **Art. 6**

### ***Trattamento e requisiti del personale***

1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Il Soggetto Gestore assicura:
  - a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
  - b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
  - c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

## **Art. 7**

### ***Obblighi di pubblicazione***

1. Il Soggetto Gestore pubblica:
  - a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
  - b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

## **Art. 8**

### ***Sicurezza***

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 o altre epidemie.

#### **Art. 9**

##### ***Trattamento dei dati personali***

1. Il Soggetto Gestore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'utenza, assicura il pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003.

#### **Art. 10**

##### ***Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale***

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, 3-78/Leg e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

#### **Art. 11**

##### ***Importo massimo e modalità di erogazione del contributo***

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 682.000,00=.

2. Il totale complessivo del contributo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione è pari ad un massimo di Euro 3.410.000,00=.

3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo e alla rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 25 e 26 del Bando.

#### **Art. 12**

##### ***Vicende soggettive del Soggetto Gestore***

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

### **Art. 13**

#### ***Cause di risoluzione, recesso e rinuncia***

1. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia, nei casi previsti dall'art. 28, comma 1, del Bando o su iniziativa del Soggetto Gestore in caso di rinuncia al contributo.

### **Art. 14**

#### ***Monitoraggio del Progetto e revisione della convenzione***

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto dell'andamento dei servizi, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del Servizio in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

### **Art. 15**

#### ***Vigilanza***

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

### **Art. 16**

#### ***Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari***

1. Il Soggetto Gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice è CIG Z833937298.

**Art. 17**  
**Disposizioni finali**

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

La Dirigente del Servizio politiche Sociali  
dott.ssa Federica Sartori

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

La rappresentante legale della Cooperativa  
sig.a Giuseppina Gottardi

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

## Allegato 4

# CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UNA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA PER ADULTI

TRA

Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

CONVENTO DI S. ANTONIO DEI PADRI FRANCESCANI, con sede legale in Cles (TN), Via A. Diaz n. 3 – C.F. 83002750228, rappresentato da PIO FONTANARI, nato a Pergine Valsugana (TN) il 20 luglio 1949, in qualità di legale rappresentante del CONVENTO DI S. ANTONIO DEI PADRI FRANCESCANI, di seguito indicata come Soggetto Gestore.

In conformità della determinazione n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

si stipula la seguente

## CONVENZIONE

### Art. 1

#### ***Oggetto e finalità del progetto***

1. La Comunità di accoglienza per adulti (scheda 2.4 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, di seguito Catalogo), è un servizio residenziale a carattere temporaneo, finalizzato all'acquisizione, da parte dell'utenza, dell'autonomia personale e a un graduale inserimento/reinserimento sociale e lavorativo, in una logica di inclusione, con il coinvolgimento della comunità locale (famiglia, risorse e servizi del territorio).
2. La vita comunitaria è improntata a modalità di collaborazione nella gestione dell'organizzazione delle attività quotidiane e al coinvolgimento nelle attività di relazione con le altre persone accolte.
3. Per ogni utente è definito un progetto di accoglienza individualizzato, finalizzato a promuovere le capacità di vita autonoma. L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, anche tramite il coinvolgimento dei volontari.
4. L'accesso al servizio avviene su invio del servizio sociale territoriale. La durata dell'accoglienza non supera, di norma, i 24 mesi, fatta salva la possibilità di deroga in considerazione di specifiche esigenze, tenuto conto di quanto previsto nel progetto individualizzato.

5. La durata del progetto di accoglienza viene rivalutata almeno ogni mesi.

3. La Comunità di accoglienza per adulti oggetto di questa Convenzione è sita in Cles (TN), Via A. Diaz n. 3.

## **Art. 2**

### ***Durata***

1. La durata della presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.

## **Art. 3**

### ***Destinatari***

1. La Comunità di accoglienza per adulti è un servizio rivolto a persone adulte, di età compresa tra 18 e 64 anni, in situazione di vulnerabilità sociale e/o di emarginazione sociale, che necessitano il recupero /potenziamento delle proprie capacità di vita autonoma.

2. In alcuni casi, in particolare per situazioni di emergenza, il servizio può ospitare persone di altre fasce di età, dandone comunicazione motivata alla Provincia.

3. Per situazioni di particolare gravità potranno essere inserite persone provenienti da fuori Provincia, purché vi sia disponibilità di posti e nessuna lista d'attesa da almeno 30 giorni. Resta ferma la possibilità di svolgere accoglienza in forma privatistica con personale e spazi aggiuntivi eventualmente presenti.

## **Art. 4**

### ***Numero di posti***

1. La Comunità di accoglienza per adulti oggetto di questa Convenzione ha la capienza di 16 posti letto.

## **Art. 5**

### ***Obblighi in capo al Soggetto Gestore***

1. In riferimento alla gestione dell'accoglienza nella Comunità, oggetto di questa Convenzione, il Soggetto Gestore assolve gli obblighi previsti agli artt. da 2 a 7 e 23 del Bando.

2. Il Soggetto Gestore si impegna altresì a realizzare quanto descritto nella proposta progettuale per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa - che costituisce parte integrante di questa Convenzione - in quanto compatibile con la stessa e senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori finanziamenti non previsti dal Bando.

## **Art. 6**

### ***Trattamento e requisiti del personale***



1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Il Soggetto Gestore assicura:
  - a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
  - b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
  - c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

#### **Art. 7**

#### ***Obblighi di pubblicazione***

1. Il Soggetto Gestore pubblica:
  - a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
  - b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

#### **Art. 8**

#### ***Sicurezza***

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 o altre epidemie.

## **Art. 9**

### ***Trattamento dei dati personali***

1. Il Soggetto Gestore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'utenza, assicura il pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003.

## **Art. 10**

### ***Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale***

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, 3-78/Leg e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

## **Art. 11**

### ***Importo massimo e modalità di erogazione del contributo***

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 384.000,00=.

2. Il totale complessivo del contributo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione è pari ad un massimo di Euro 1.920.000,00=.

3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo e alla rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 25 e 26 del Bando.

## **Art. 12**

### ***Vicende soggettive del Soggetto Gestore***

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

## **Art. 13**

### ***Cause di risoluzione, recesso e rinuncia***

1. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia, nei casi previsti dall'art. 28, comma 1, del Bando o su iniziativa del Soggetto Gestore in caso di rinuncia al contributo.

#### **Art. 14**

##### ***Monitoraggio del Progetto e revisione della convenzione***

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto dell'andamento dei servizi, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del Servizio in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.
3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

#### **Art. 15**

##### ***Vigilanza***

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

#### **Art. 16**

##### ***Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari***

1. Il Soggetto Gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG è ZAF39372B0.

#### **Art. 17**

##### ***Disposizioni finali***

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.

2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

La Dirigente del Servizio politiche Sociali  
dott.ssa Federica Sartori

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

Il rappresentante legale dell'Istituzione  
sig. Pio Fontanari

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

## Allegato 5

# CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI INTERVENTI DI ABITARE ACCOMPAGNATO AD ALTA PROTEZIONE PER ADULTI E DELL'ATTIVITÀ DI SPORTELLO

TRA

Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

ASSOCIAZIONE TRENTINA ACCOGLIENZA STRANIERI ONLUS, con sede legale in Trento, Via Renato Lunelli n. 4 – C.F. 01280230226, rappresentata da VIOLETTA PLOTTEGHER, nata a Trento il 24 febbraio 1956, in qualità di legale rappresentante dell'ASSOCIAZIONE TRENTINA ACCOGLIENZA STRANIERI ONLUS, di seguito indicata come Soggetto Gestore.

In conformità della determinazione n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

si stipula la seguente

## CONVENZIONE

### Art. 1

#### ***Oggetto e finalità del progetto***

1. Gli interventi di Abitare accompagnato per adulti (scheda 2.1 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, di seguito Catalogo) sono interventi residenziali di supporto abitativo rivolti a persone o nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità personale, sociale, economica o abitativa, che necessitano di sostegno per sviluppare e migliorare le proprie capacità di vita autonoma.
2. L'obiettivo principale è favorire il benessere della persona attraverso l'accompagnamento in un percorso di inclusione sociale e il consolidamento, o il raggiungimento, di competenze personali, relazionali e sociali.
3. L'accoglienza avviene tramite un progetto di accoglienza, condiviso con la rete dei servizi e le figure formali e informali di riferimento. L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari e di utenti esperti nelle diverse attività di accoglienza.

4. Il percorso di Abitare accompagnato mira a valorizzare la partecipazione e il coinvolgimento attivo dei beneficiari nel proprio percorso di autonomia, favorendo anche, nella misura possibile, la compartecipazione alle spese.

5. Gli interventi di Abitare accompagnato per adulti, oggetto di questa Convenzione, sono qualificati come “Abitare accompagnato ad alta protezione”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) del Bando.

6. Gli alloggi dove si svolgono gli interventi di Abitare accompagnato ad alta protezione, oggetto di questa Convenzione, sono ubicati sul territorio provinciale come indicato nella richiesta di contributo. Qualsiasi variazione riguardante tali alloggi che non comporti un aumento o diminuzione del numero dei posti indicato all’art. 4 deve essere comunicata alla Provincia.

7. L’attività di sportello offre informazioni, orientamento, sostegno all’autonomia e segretariato sociale al target di persone di cui al successivo art. 3, per l’accesso ai servizi.

## **Art. 2**

### ***Durata***

1. La durata della presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.

## **Art. 3**

### ***Destinatari***

1. Persone adulte di età compresa tra 18 e 64 anni o nuclei familiari in una o più delle seguenti condizioni:

- a) persone in situazione di disagio abitativo, con particolare riferimento a condizioni di emergenza e/o di perdita dell’autonomia personale;
- b) persone in situazione di fragilità economica, personale, sociale o familiare, che stanno affrontando un percorso verso l’autonomia personale e che necessitano di una soluzione abitativa in cui trovare sostegno e supporto nelle attività di vita quotidiana;
- c) persone che necessitano di protezione sociale;
- d) persone che provengono da un percorso in altri servizi residenziali, ma che non sono ancora pronte per una vita completamente autonoma.

2. In un’ottica di reciproca solidarietà e sperimentazione il servizio può accogliere destinatari diversi in coabitazione. In altri casi inoltre, il servizio può ospitare persone di altre fasce di età rispetto a quella indicata al comma 1, dandone comunicazione motivata alla Provincia.

## **Art. 4**

### ***Numero di posti***

1. Gli interventi di Abitare accompagnato ad alta protezione, oggetto di questa Convenzione,

hanno la capienza complessiva di 95 posti letto.

#### **Art. 5**

##### ***Obblighi in capo al Soggetto Gestore***

1. In riferimento alla gestione degli interventi di Abitare accompagnato ad alta protezione, oggetto di questa Convenzione, il Soggetto Gestore assolve gli obblighi previsti agli artt. 8 a 13 e 23 del Bando.
2. Con specifico riferimento al presidio degli operatori si applica quanto specificatamente previsto all'art. 13, comma 1, lett. a), n. 1) del Bando.
3. Il Soggetto Gestore si impegna altresì a realizzare quanto descritto nella proposta progettuale per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa - che costituisce parte integrante di questa Convenzione - in quanto compatibile con la stessa e senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori finanziamenti non previsti dal Bando.

#### **Art. 6**

##### ***Trattamento e requisiti del personale***

1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Il Soggetto Gestore assicura:
  - a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
  - b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
  - c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

#### **Art. 7**

##### ***Obblighi di pubblicazione***

1. Il Soggetto Gestore pubblica:
  - a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;

- b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

#### **Art. 8** ***Sicurezza***

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 o altre epidemie.

#### **Art. 9** ***Trattamento dei dati personali***

1. Il Soggetto Gestore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'utenza, assicura il pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003.

#### **Art. 10** ***Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale***

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, 3-78/Leg e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

#### **Art. 11** ***Importo massimo e modalità di erogazione del contributo***

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 362.500,00=, di cui Euro 30.000,00= per l'attività di sportello di cui all'art. 13, comma 2, del Bando.
2. Il totale complessivo del contributo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione è pari ad un massimo di Euro 1.812.500,00=, di cui Euro 150.000,00= per l'attività di sportello.
3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo e alla rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 25 e 26 del Bando.



## **Art. 12**

### ***Vicende soggettive del Soggetto Gestore***

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti bando.
2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

## **Art. 13**

### ***Cause di risoluzione, recesso e rinuncia***

1. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia, nei casi previsti dall'art. 28, comma 1, del Bando o su iniziativa del Soggetto Gestore in caso di rinuncia al contributo.

## **Art. 14**

### ***Monitoraggio del Progetto e revisione della convenzione***

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto dell'andamento dei servizi, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del Servizio in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.
3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

**Art. 15**  
**Vigilanza**

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

**Art. 16**  
**Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Soggetto Gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG è Z0C39372E0.

**Art. 17**  
**Disposizioni finali**

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.

2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

La Dirigente del Servizio politiche Sociali  
dott.ssa Federica Sartori

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

La rappresentante legale della Cooperativa  
sig.a Violetta Plotegher

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

## Allegato 6

# CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI INTERVENTI DI ABITARE ACCOMPAGNATO AD ALTA PROTEZIONE PER ADULTI

TRA

Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, con sede legale in Trento, Piazza Fiera n. 2 – C.F. 00137280228, rappresentata da CRISTIANO BETTEGA, nato a Transacqua (TN) il 26 marzo 1967, in qualità di legale rappresentante della FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, di seguito indicata come Soggetto Gestore.

In conformità della determinazione n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

si stipula la seguente

## CONVENZIONE

### Art. 1

#### ***Oggetto e finalità del progetto***

1. Gli interventi di Abitare accompagnato per adulti (scheda 2.1 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, di seguito Catalogo) sono interventi residenziali di supporto abitativo rivolti a persone o nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità personale, sociale, economica o abitativa, che necessitano di sostegno per sviluppare e migliorare le proprie capacità di vita autonoma.
2. L'obiettivo principale è favorire il benessere della persona attraverso l'accompagnamento in un percorso di inclusione sociale e il consolidamento, o il raggiungimento, di competenze personali, relazionali e sociali.
3. L'accoglienza avviene tramite un progetto di accoglienza, condiviso con la rete dei servizi e le figure formali e informali di riferimento. L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari e di utenti esperti nelle diverse attività di accoglienza.

4. Il percorso di Abitare accompagnato mira a valorizzare la partecipazione e il coinvolgimento attivo dei beneficiari nel proprio percorso di autonomia, favorendo anche, nella misura possibile, la compartecipazione alle spese.

5. Gli interventi di Abitare accompagnato per adulti, oggetto di questa Convenzione, sono qualificati come "Abitare accompagnato ad alta protezione", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del Bando.

6. Gli alloggi dove si svolgono gli interventi di Abitare accompagnato ad alta protezione, oggetto di questa Convenzione, sono ubicati sul territorio provinciale come indicato nella richiesta di contributo. Qualsiasi variazione riguardante tali alloggi che non comporti un aumento o diminuzione del numero dei posti indicato all'art. 4 deve essere comunicata alla Provincia.

## **Art. 2**

### ***Durata***

1. La durata della presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.

## **Art. 3**

### ***Destinatari***

1. Persone adulte di età compresa tra 18 e 64 anni o nuclei familiari in una o più delle seguenti condizioni:

- a) persone in situazione di disagio abitativo, con particolare riferimento a condizioni di emergenza e/o di perdita dell'autonomia personale;
- b) persone in situazione di fragilità economica, personale, sociale o familiare, che stanno affrontando un percorso verso l'autonomia personale e che necessitano di una soluzione abitativa in cui trovare sostegno e supporto nelle attività di vita quotidiana;
- c) persone che necessitano di protezione sociale;
- d) persone che provengono da un percorso in altri servizi residenziali, ma che non sono ancora pronte per una vita completamente autonoma.

2. In un'ottica di reciproca solidarietà e sperimentazione il servizio può accogliere destinatari diversi in coabitazione. In altri casi inoltre, il servizio può ospitare persone di altre fasce di età rispetto a quella indicata al comma 1, dandone comunicazione motivata alla Provincia.

## **Art. 4**

### ***Numero di posti***

1. Gli interventi di Abitare accompagnato ad alta protezione, oggetto di questa Convenzione, hanno la capienza complessiva di 10 posti letto.

## **Art. 5**

### ***Obblighi in capo al Soggetto Gestore***

1. In riferimento alla gestione degli interventi di Abitare accompagnato ad alta protezione, oggetto di questa Convenzione, il Soggetto Gestore assolve gli obblighi previsti agli artt. 8 a 13 (ad esclusione del comma 2) e 23 del Bando.
2. Con specifico riferimento al presidio degli operatori si applica quanto specificatamente previsto all'art. 13, comma 1, lett. a), n. 1) del Bando.
3. Il Soggetto Gestore si impegna altresì a realizzare quanto descritto nella proposta progettuale per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa - che costituisce parte integrante di questa Convenzione - in quanto compatibile con la stessa e senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori finanziamenti non previsti dal Bando.

## **Art. 6**

### ***Trattamento e requisiti del personale***

1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Il Soggetto Gestore assicura:
  - a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
  - b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
  - c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

## **Art. 7**

### ***Obblighi di pubblicazione***

1. Il Soggetto Gestore pubblica:
  - a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
  - b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate,

da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

#### **Art. 8** ***Sicurezza***

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 o altre epidemie.

#### **Art. 9** ***Trattamento dei dati personali***

1. Il Soggetto Gestore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'utenza, assicura il pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003.

#### **Art. 10** ***Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale***

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, 3-78/Leg e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

#### **Art. 11** ***Importo massimo e modalità di erogazione del contributo***

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 175.000,00=, di cui Euro 35.000,00= per l'attività di sportello di cui all'art. 13, comma 2, del Bando.
2. In riferimento alle spese ammissibili al contributo e alla rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 25 e 26 del Bando.

#### **Art. 12** ***Vicende soggettive del Soggetto Gestore***

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

### **Art. 13**

#### ***Cause di risoluzione, recesso e rinuncia***

1. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia, nei casi previsti dall'art. 28, comma 1, del Bando o su iniziativa del Soggetto Gestore in caso di rinuncia al contributo.

### **Art. 14**

#### ***Monitoraggio del Progetto e revisione della convenzione***

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto dell'andamento dei servizi, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del Servizio in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

### **Art. 15**

#### ***Vigilanza***

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

## **Art. 16**

### **Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Soggetto Gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG è ZDC393730D.

## **Art. 17**

### **Disposizioni finali**

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

La Dirigente del Servizio politiche Sociali  
dott.ssa Federica Sartori

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

Il rappresentante legale della Fondazione  
sig. Cristiano Bettega

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*



## Allegato 7

# CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI INTERVENTI DI ABITARE ACCOMPAGNATO A BASSA PROTEZIONE PER ADULTI

TRA

Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA, con sede legale in Rovereto, Via Saibanti n. 6b – C.F. 85006870225 e P. IVA 000650530223, rappresentata da ANTONIO PLANCHENSTAINER nato a Riva del Garda (TN) il 15 dicembre 1955, in qualità di legale rappresentante della FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA, di seguito indicato come Soggetto Gestore.

In conformità della determinazione n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

si stipula la seguente

## CONVENZIONE

### Art. 1

#### ***Oggetto e finalità del progetto***

1. Gli interventi di Abitare accompagnato per adulti (scheda 2.1 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, di seguito Catalogo) sono interventi residenziali di supporto abitativo rivolti a persone o nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità personale, sociale, economica o abitativa, che necessitano di sostegno per sviluppare e migliorare le proprie capacità di vita autonoma.
2. L'obiettivo principale è favorire il benessere della persona attraverso l'accompagnamento in un percorso di inclusione sociale e il consolidamento, o il raggiungimento, di competenze personali, relazionali e sociali.
3. L'accoglienza avviene tramite un progetto di accoglienza, condiviso con la rete dei servizi e le figure formali e informali di riferimento. L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari e di utenti esperti nelle diverse attività di accoglienza.
4. Il percorso di Abitare accompagnato mira a valorizzare la partecipazione e il coinvolgimento attivo dei beneficiari nel proprio percorso di autonomia, favorendo anche, nella misura possibile, la compartecipazione alle spese.

5. Gli interventi di Abitare accompagnato per adulti, oggetto di questa Convenzione, sono qualificati come “Abitare accompagnato a bassa protezione”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) del Bando.

6. Gli alloggi dove si svolgono gli interventi di Abitare accompagnato a bassa protezione, oggetto di questa Convenzione, sono ubicati sul territorio provinciale come indicato nella richiesta di contributo. Qualsiasi variazione riguardante tali alloggi che non comporti un aumento o diminuzione del numero dei posti indicato all’art. 4 deve essere comunicata alla Provincia.

## **Art. 2**

### ***Durata***

1. La durata della presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.

## **Art. 3**

### ***Destinatari***

1. Persone adulte di età compresa tra 18 e 64 anni o nuclei familiari in una o più delle seguenti condizioni:

- a) persone in situazione di disagio abitativo, con particolare riferimento a condizioni di emergenza e/o di perdita dell’autonomia personale;
- b) persone in situazione di fragilità economica, personale, sociale o familiare, che stanno affrontando un percorso verso l’autonomia personale e che necessitano di una soluzione abitativa in cui trovare sostegno e supporto nelle attività di vita quotidiana;
- c) persone che necessitano di protezione sociale;
- d) persone che provengono da un percorso in altri servizi residenziali, ma che non sono ancora pronte per una vita completamente autonoma.

2. In un’ottica di reciproca solidarietà e sperimentazione il servizio può accogliere destinatari diversi in coabitazione. In altri casi inoltre, il servizio può ospitare persone di altre fasce di età rispetto a quella indicata al comma 1, dandone comunicazione motivata alla Provincia.

## **Art. 4**

### ***Numero di posti***

1. Gli interventi di Abitare accompagnato a bassa protezione, oggetto di questa Convenzione, hanno la capienza complessiva di 35 posti letto.

## **Art. 5**

### ***Obblighi in capo al Soggetto Gestore***

1. In riferimento alla gestione degli interventi di Abitare accompagnato a bassa protezione, oggetto di questa Convenzione, il Soggetto Gestore assolve gli obblighi previsti agli artt. 8 a 13

(ad esclusione del comma 2) e 23 del Bando.

2. Con specifico riferimento al presidio degli operatori si applica quanto specificatamente previsto all'art. 13, comma 1, lett. a), n. 2) del Bando.

3. Il Soggetto Gestore si impegna altresì a realizzare quanto descritto nella proposta progettuale per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa - che costituisce parte integrante di questa Convenzione - in quanto compatibile con la stessa e senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori finanziamenti non previsti dal Bando.

## **Art. 6**

### ***Trattamento e requisiti del personale***

1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.

2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Il Soggetto Gestore assicura:

- a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
- b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

## **Art. 7**

### ***Obblighi di pubblicazione***

1. Il Soggetto Gestore pubblica:

- a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
- b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente

superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

**Art. 8**  
***Sicurezza***

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 o altre epidemie.

**Art. 9**  
***Trattamento dei dati personali***

1. Il Soggetto Gestore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'utenza, assicura il pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003.

**Art. 10**  
***Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale***

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, 3-78/Leg e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

**Art. 11**  
***Importo massimo e modalità di erogazione del contributo***

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 63.000,00=.
2. Il totale complessivo del contributo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione è pari ad un massimo di Euro 315.000,00=.
3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo e alla rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 25 e 26 del Bando.

**Art. 12**  
***Vicende soggettive del Soggetto Gestore***

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

### **Art. 13**

#### ***Cause di risoluzione, recesso e rinuncia***

1. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia, nei casi previsti dall'art. 28, comma 1, del Bando o su iniziativa del Soggetto Gestore in caso di rinuncia al contributo.

### **Art. 14**

#### ***Monitoraggio del Progetto e revisione della convenzione***

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto dell'andamento dei servizi, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del Servizio in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

### **Art. 15**

#### ***Vigilanza***

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

## **Art. 16**

### **Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Soggetto Gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG è ZD53937320.

## **Art. 17**

### **Disposizioni finali**

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

La Dirigente del Servizio politiche Sociali  
dott.ssa Federica Sartori

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

Il rappresentante legale della Fondazione  
sig. Antonio Planchenstainer

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

## Allegato 8

# CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI INTERVENTI DI ABITARE ACCOMPAGNATO AD ALTA PROTEZIONE – HOUSING TEMPORANEO PER ADULTI

TRA

Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, con sede legale in Trento, Piazza Fiera n. 2 – C.F. 00137280228, rappresentata da CRISTIANO BETTEGA, nato a Transacqua (TN) il 26 marzo 1967, in qualità di legale rappresentante della FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, di seguito indicata come Soggetto Gestore.

In conformità della determinazione n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

si stipula la seguente

## CONVENZIONE

### Art. 1

#### *Oggetto e finalità del progetto*

1. Gli interventi di Abitare accompagnato per adulti (scheda 2.1 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, di seguito Catalogo) sono interventi residenziali di supporto abitativo rivolti a persone o nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità personale, sociale, economica o abitativa, che necessitano di sostegno per sviluppare e migliorare le proprie capacità di vita autonoma.

2. L'obiettivo principale è favorire il benessere della persona attraverso l'accompagnamento in un percorso di inclusione sociale e il consolidamento, o il raggiungimento, di competenze personali, relazionali e sociali.

3. L'accoglienza avviene tramite un progetto di accoglienza, condiviso con la rete dei servizi e le figure formali e informali di riferimento. L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari e di utenti esperti nelle diverse attività di accoglienza.

4. Il percorso di Abitare accompagnato mira a valorizzare la partecipazione e il coinvolgimento attivo dei beneficiari nel proprio percorso di autonomia, favorendo anche, nella misura possibile, la compartecipazione alle spese.

5. Gli interventi di Abitare accompagnato per adulti, oggetto di questa Convenzione, sono qualificati come "Abitare accompagnato ad alta protezione – Housing temporaneo" (di seguito indicati come interventi Housing temporaneo), ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) del Bando, con risorse a valere sul PNRR Missione 5 Avviso 1/2022.

6. Gli alloggi dove si svolgono gli interventi di Housing Temporaneo, oggetto di questa Convenzione, sono ubicati a Trento, Via Lavisotto (p.ed. 4913 C.C. Trento).

## **Art. 2**

### ***Durata***

1. La durata della presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.

## **Art. 3**

### ***Destinatari***

1. Persone adulte di età compresa tra 18 e 64 anni o nuclei familiari in una o più delle seguenti condizioni:

- a) persone in situazione di disagio abitativo, con particolare riferimento a condizioni di emergenza e/o di perdita dell'autonomia personale;
- b) persone in situazione di fragilità economica, personale, sociale o familiare, che stanno affrontando un percorso verso l'autonomia personale e che necessitano di una soluzione abitativa in cui trovare sostegno e supporto nelle attività di vita quotidiana;
- c) persone che necessitano di protezione sociale;
- d) persone che provengono da un percorso in altri servizi residenziali, ma che non sono ancora pronte per una vita completamente autonoma.

2. In un'ottica di reciproca solidarietà e sperimentazione il servizio può accogliere destinatari diversi in coabitazione. In altri casi inoltre, il servizio può ospitare persone di altre fasce di età rispetto a quella indicata al comma 1, dandone comunicazione motivata alla Provincia.



**Art. 4**  
**Numero di posti**

1. Gli interventi di Housing Temporaneo, oggetto di questa Convenzione, hanno la capienza complessiva di 19 posti letto, di cui 15 posti letto per Housing temporaneo e 4 posti per Housing temporaneo per persone senza dimora in dimissione protetta.

**Art. 5**  
**Obblighi in capo al Soggetto Gestore**

1. In riferimento alla gestione degli interventi di Housing Temporaneo, oggetto di questa Convenzione, il Soggetto Gestore assolve gli obblighi previsti agli artt. 8 a 13 (ad esclusione del comma 2) e 23 del Bando.

2. Con specifico riferimento al presidio degli operatori si applica quanto specificatamente previsto all'art. 13, comma 1, lett. a), n. 1) del Bando.

3. Il Soggetto Gestore si impegna altresì a realizzare quanto descritto nella proposta progettuale per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa - che costituisce parte integrante di questa Convenzione - in quanto compatibile con la stessa e senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori finanziamenti non previsti dal Bando.

**Art. 6**  
**Trattamento e requisiti del personale**

1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.

2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Il Soggetto Gestore assicura:

- a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
- b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

**Art. 7**  
**Obblighi di pubblicazione**

1. Il Soggetto Gestore pubblica:

- a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
- b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

### **Art. 8** **Sicurezza**

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 o altre epidemie.

### **Art. 9** **Trattamento dei dati personali**

1. Il Soggetto Gestore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'utenza, assicura il pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003.

### **Art. 10** **Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale**

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, 3-78/Leg e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

### **Art. 11** **Importo massimo e modalità di erogazione del contributo**

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 70.000,00=.

2. Il totale complessivo del contributo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione è pari ad un massimo di Euro 350.000,00=. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, l'intervento è finanziato con una quota di risorse di gestione del Piano Nazionale di ripresa e

Resilienza (PNRR), di cui alla linea di investimento 1.3.1 "Povertà estrema. Housing temporaneo" missione 5, componente 2, per un importo complessivo di Euro 210.000,00=.

3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo e alla rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 25 e 26 del Bando.

#### **Art. 12**

##### ***Vicende soggettive del Soggetto Gestore***

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

#### **Art. 13**

##### ***Cause di risoluzione, recesso e rinuncia***

1. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia, nei casi previsti dall'art. 28, comma 1, del Bando o su iniziativa del Soggetto Gestore in caso di rinuncia al contributo.

#### **Art. 14**

##### ***Monitoraggio del Progetto e revisione della convenzione***

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto dell'andamento dei servizi, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del Servizio in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del

contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

### **Art. 15** **Vigilanza**

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

### **Art. 16** **Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Soggetto Gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG è ZCE3937333.

### **Art. 17** **Disposizioni finali**

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.

2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

La Dirigente del Servizio politiche Sociali  
dott.ssa Federica Sartori

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

Il rappresentante legale della Fondazione  
sig. Cristiano Bettega

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*